



AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA

**APPALTO PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI UTENTI DISABILI**

**PERIODO 2022 - 2025
(art. 23, c. 15, D.Lgs. 18.4.2016, n. 50)**

**PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE EX ARTT. 35 E 60 D. LGS. 50/16
LOTTO UNICO – CIG 910965444B**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

IL RUP

AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale e sede operativa: via Dei Cornaggia, 33 - 20017 Rho (MI)

Sito web: www.sercop.it

Tel: 02 93207399

Fax: 02 93207317

P.E.C.: sercop@legalmail.it

C.F. P.IVA: 0572 8560961

REA: MI-1844020

INDICE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 2 DESTINATARI	5
ART. 3 DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO.....	6
ART. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	6
ART. 5 PIANO TRASPORTI.....	6
ART. 6 AUTOMEZZI	7
ART. 7 PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA DELL'APPALTATORE.....	8
ART 8 GESTIONE DEL PERSONALE.....	10
ART. 9 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.....	11
ART. 10 RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO	12
ART. 11 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	12
ART. 12. NORME DI COMPORTAMENTO E DECORO PER IL PERSONALE.....	12
ART. 13 CLAUSOLA SOCIALE	13
ART. 14 RESPONSABILE DELLA COMMESSA	13
ART. 15 RAPPORTO DI LAVORO.....	13
ART. 16 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	14
ART. 17 LIMITAZIONE DEL TURNOVER.....	15
ART. 18 OBBLIGHI DEL PERSONALE	15
ART. 19 OSSERVANZA DEL CODICE ETICO COMPORTAMENTALE	16
ART. 20 RISPETTO DEL DETTATO NORMATIVO PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001	16
ART. 21 CALCOLO DEI CORRISPETTIVI.....	16
ART. 22 PAGAMENTI E RITENUTE A GARANZIA.....	16
ART. 23 PAGAMENTI A SALDO	18
ART. 24 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
ART. 25 REVISIONE PREZZI	18
ART. 26 CAUZIONE DEFINITIVA	18
ART. 27 COPERTURE ASSICURATIVE	19
ART. 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA	20
ART. 29 CESSIONE CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	20
ART. 30 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO.....	20
ART. 31 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	21
ART. 32 TUTELA DEI DATI DEGLI APPALTATORI E DELLE PERSONE FISICHE CONNESSE	22
ART. 33 GARANZIA DELLA PRIVACY DA PARTE DELL'APPALTATORE	23
ART. 34 CONTROLLI E PENALITÀ.....	24



ART. 35 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	25
ART. 36 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE.....	26
ART. 37 RECESSO	27
ART. 38 VERIFICA DI CONFORMITÀ	28
ART. 39 GRAVE ERRORE CONTRATTUALE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	28
ART. 40 FORMA E SPESE CONTRATTUALI.....	30
ART. 41 RISERVE E RECLAMI.....	30
ART. 42 OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	31
ART. 43 DOMICILIO, RECAPITO E SEDE OPERATIVA DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	31
ART. 44 FORO COMPETENTE	31



GLOSSARIO:

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

CIG: Codice Identificativo Gara

D.Lgs.: Decreto Legislativo

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale

DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva

DUVRI: Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze

RCO: Responsabilità Civile prestatori d'Opera

RCT: Responsabilità Civile verso Terzi

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RUP: Responsabile Unico del Procedimento

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto ed accompagnamento delle persone disabili in una logica di integrazione all'interno del sistema dei servizi disabili del rhodense, che si sviluppa intorno al triangolo famiglie, enti gestori dei servizi diurni, servizio trasporto e Sercop.

Il servizio è caratterizzato da una forte valenza inclusiva, consistendo non solo nello spostamento assistito da un luogo ad un altro, ma anche e soprattutto in una occasione quotidiana di socialità per le persone trasportate.

Questo aspetto relazionale ed educativo è richiesto come punto di partenza cruciale intorno al quale elaborare l'idea progettuale, che deve trovare attuazione nello svolgimento del contratto.

Il progetto deve pertanto prevedere modalità operative ed organizzative idonee al raggiungimento dei suddetti obiettivi, in un'ottica di stretta connessione con i servizi del territorio, garantendo condizioni di confort e sicurezza attraverso l'utilizzo di mezzi appositamente dedicati e attrezzati.

Il servizio ha per oggetto il trasporto e accompagnamento delle persone disabili dai loro domicili verso i servizi diurni, CDD, CSE, SFA ecc., o luoghi di cura, di formazione, di terapia o di riabilitazione come descritti nel Piano Trasporti e dalle strutture stesse verso i rispettivi domicili.

Le strutture di destinazione sono indicativamente elencate nell'allegato Piano Trasporti, ma potranno subire variazioni in ordine alla dinamica delle richieste.

L'espletamento del servizio prevede una stretta collaborazione per progetti specifici di interventi/azioni di supporto ai fini inclusivi delle persone con disabilità che necessitano di un supporto temporaneo nella mobilità all'interno di progetti inclusivi definiti dalla rete dei servizi.

Il fornitore dovrà rendere disponibili i mezzi, per l'accompagnamento e la partecipazione ad attività inclusive e del tempo libero realizzate sul territorio a favore di persone con disabilità, anche in orari serali e festivi; la remunerazione delle suddette attività non è ricompresa nella base d'asta.

Il numero medio di persone disabili da trasportare è stimato in n. 300 utenti giornalieri, come elencati per destinazione negli allegati Piano_Trasporti_2020 e Piano_Trasporti_2022.

Il numero di utenti a le relative destinazioni sono meramente indicative, come definite al momento attuale, e potranno subire variazioni: pertanto non costituisce obbligo alcuno per Sercop mantenerlo costante per tutta la durata dell'appalto.

All'occorrenza potranno essere richiesti al fornitore trasporti sanitari semplici.

Art. 2 Destinatari

I destinatari del servizio di trasporto ed accompagnamento sono persone disabili residenti nei Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho e Settimo Milanese in possesso dei requisiti previsti dalle "Modalità di accesso e gestione del servizio " approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 18/12/2009, disponibile alla pagina dedicata del sito di Sercop http://www.sercop.it/index.php?section_id=354&parent_id=145&p=articles&o=view&article_id=270.

Gli utenti sono fundamentalmente persone con disabilità intellettiva e relazionale. Pertanto il servizio dovrà assumersi il carico, oltre che della componente organizzativa e logistica del trasporto, anche della gestione degli aspetti relazionali e comportamentali, assicurando la gestione di eventuali situazioni critiche o emergenze.

Nelle suddette ipotesi dovrà essere in ogni caso garantita una stretta e costante collaborazione con i servizi sociali e Sercop.

Art. 3 Durata e importo dell'appalto

Il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in € 4.740.800,00 per il periodo agosto 2022 – agosto 2025, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 4 Caratteristiche Del Servizio

CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:

Il calendario del servizio rispetta quello di apertura delle strutture prevedendo la frequenza degli utenti per 12 (dodici) mesi all'anno, prevalentemente per 5 (cinque) giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

L'attivazione dei servizi decorre, di norma, dall'ultima settimana di agosto; la chiusura delle attività è viceversa prevista, a secondo dei servizi, a partire dalla fine di luglio fino alla fine della prima settimana di agosto. Variazioni ed inserimenti di nuovi utenti possono avvenire durante tutto il corso dell'anno.

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- corsa/e mattutina/e per trasportare gli utenti dal proprio domicilio (abitazione, CSS ecc.) alle strutture di destinazione; nella pianificazione del percorso si dovrà tener conto della necessità inderogabile di far pervenire gli utenti alle sedi dei Centri nel rispetto dell'orario di ingresso (tendenzialmente non oltre le ore 09:00), garantendo al tempo stesso una permanenza dei trasportati sugli automezzi non superiore ai 60 minuti; in ogni caso l'orario di prelevamento del primo utente dalla propria abitazione non potrà essere anteriore alle ore 7:00;
- corsa/e pomeridiana/e dalle sedi dei Centri al domicilio degli utenti (o presso altra destinazione comunicata da Sercop);
- alcune corse, potranno essere richieste, sia per l'andata che per il ritorno, in orari diversi per gli utenti rispetto a quanto evidenziato nell'allegato Piano Trasporti.
- su ciascun automezzo non potrà essere trasportato un numero di utenti maggiore di quello per cui il mezzo è omologato.

Eventuali variazioni degli orari di cui sopra potranno essere fissate esclusivamente da Sercop.

L'osservanza degli orari è rilevante anche in relazione alla definizione delle responsabilità per eventuali ritardi, danni o infortuni.

Art. 5 Piano Trasporti

L'impresa appaltatrice dovrà presentare un Piano dei Trasporti che indichi l'abbinamento mezzi/servizi, gli orari con indicazione di massima del prelevamento e rilascio dell'utenza dalla/alla abitazione, in relazione alle caratteristiche degli utenti e alle tratte indicate nel Piano_Trasporti_2020 e nel Piano_Trasporti_2022.

Si precisa che il Piano Trasporti_2020, come da ultima rilevazione antecedente la pandemia, riporta i volumi, l'utenza e le tratte del servizio a regime in condizioni ordinarie.

Si allega inoltre il Piano Trasporti da rilevazione a gennaio 2022, che rappresenta la situazione attuale, la cui durata non è allo stato prevedibile, come meglio illustrato nella Relazione tecnico-illustrativa, dipendendo la stessa dal perdurare della situazione emergenziale.

Sercop fornirà all'appaltatore prima dell'inizio di ogni anno di attività (entro la metà di agosto) appositi elenchi contenenti i nominativi e gli indirizzi degli utenti da trasportare. Per il primo anno i suddetti elenchi sono quelli forniti in sede di gara (Allegato A alla Relazione tecnico illustrativa), salvo quanto indicato nei successivi commi.

Nel corso di durata del rapporto contrattuale, gli elenchi di cui al comma precedente potranno subire variazioni in ordine ai nominativi degli utenti trasportati, alle destinazioni e alla frequenza.

L'appaltatore, dal giorno di ricevimento della richiesta scritta (anche a mezzo e-mail) ha tempo al massimo 10 giorni lavorativi per l'attivazione di un nuovo servizio.

Sulla base degli elenchi forniti da Sercop, l'appaltatore dovrà trasmettere, fermo restando il rispetto degli orari di cui al precedente art. 4, prima dell'avvio del servizio, il Piano annuale dei trasporti che dovrà contenere:

- destinazioni
- orari di prelievo/riconsegna dell'utenza al proprio domicilio
- mezzo impiegato
- composizione della squadra
- nominativi utenti trasportati

L'appaltatore dovrà trasmettere mensilmente il Piano aggiornato a seguito delle eventuali variazioni.

Allo scopo di non imputare ritardi causati dal mancato rispetto degli orari da parte dell'utenza nella corsa mattutina, l'appaltatore indicherà i minuti massimi di tolleranza sull'orario di passaggio stabilito, che dovranno essere previsti in misura uguale per ciascun utente. Oltre tale margine l'appaltatore proseguirà nel tragitto per non causare disagio all'utenza successiva.

In caso di mancato rispetto dell'orario pomeridiano, da parte dei famigliari, l'appaltatore informerà il Responsabile del servizio, che provvederà a richiamare la famiglia interessata sulla necessità del rispetto dell'orario previsto e a giustificare ai famigliari, che seguono nel percorso, il conseguente ritardo di arrivo ai domicili degli utenti.

In caso di riduzione del numero degli utenti che comporti la soppressione di uno o più percorsi si darà luogo ad una riduzione dell'importo contrattuale secondo criteri di valutazione concordati tra le parti, che terranno conto dei parametri economici dichiarati in sede di gara. Tale revisione dovrà essere evidenziata in sede di fatturazione.

In caso di attivazione di nuovi servizi non compresi nel Piano Trasporti si procederà come segue:

- se si tratta di destinazioni già servite:
 - i. si procederà a completare il numero di posti disponibili sul mezzo previsto nel Piano dei Trasporti;
 - ii. nel caso i posti sul mezzo fossero esauriti si coprogetterà l'attivazione di una nuova squadra tenendo conto dei parametri dell'offerta economica presentata in sede di gara;
- se si tratta di nuove destinazioni e non è possibile integrarle nel Piano dei Trasporti presentato: si coprogetterà l'attivazione di una nuova squadra tenendo conto dei parametri dell'offerta economica presentata in sede di gara.

Art. 6 Automezzi

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere svolto giornalmente con l'impiego del personale e degli automezzi indicati dall'appaltatore in sede di offerta.

L'appaltatore deve svolgere il servizio mediante automezzi attrezzati per il trasporto disabili e muniti di sollevatori, in buone condizioni di efficienza, aventi le caratteristiche indicate dall'appaltatore in sede di offerta, e con numero di posti a sedere non superiore a 12, al fine di non superare un tempo di percorrenza media pari a 45 minuti per le destinazioni nell'Ambito. Gli automezzi, qualora debbano trasportare utenti in carrozzina, devono essere autorizzati al trasporto delle persone disabili a norma della vigente legislazione nazionale ed europea per garantire l'incolumità, la sicurezza e il benessere dei trasportati.

Gli automezzi dovranno essere dotati di efficace impianto di riscaldamento e di climatizzazione

Gli automezzi devono riportare in modo visibile uno specifico logo che permetta di individuare chiaramente l'appaltatore cui il mezzo appartiene, nonché il suo utilizzo per il trasporto di persone disabili.

Sercop si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti gli automezzi impiegati che, a seguito di valutazione e di accertamenti L'appaltatore è obbligato a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e decoro gli automezzi e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'appalto, mediante interventi di pulizia, riparazione, manutenzione eseguiti dal Responsabile del servizio, non riterrà

soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro ovvero conformi alle caratteristiche offerte in sede di gara. Tale sostituzione o revisione è a carico dell'appaltatore.

In relazione all'articolazione del Piano Trasporti, potrà essere valutata il ricorso ad un'automobile per lo svolgimento di servizi rapidi e più veloci e anche di trasporti semplici.

Art. 7 Personale e dotazione organica dell'Appaltatore

L'appaltatore deve fornire, per ogni automezzo destinato all'espletamento del servizio, il personale offerto in sede di gara. Il personale su ogni automezzo deve essere idoneo alla guida e fornito di certificato di abilitazione professionale ove previsto dal vigente Codice della Strada; deve altresì essere in grado di vigilare sull'incolumità degli utenti trasportati, di assistere ed aiutare gli stessi, nel salire e scendere dagli automezzi e garantire il necessario comfort durante la permanenza sull'automezzo nel raggiungere le destinazioni previste.

I conducenti sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari e delle fermate previsti per ogni percorso.

Durante il tragitto l'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare la sorveglianza degli utenti trasportati mediante personale diverso dal conducente.

L'assistente sorveglia gli utenti durante il trasporto e contribuisce a favorire il clima di tranquillità necessario all'ottimale svolgimento del servizio.

In particolare:

- si accerta che tutti gli utenti siano presenti;
- aiutare gli utenti a salire e scendere dall'automezzo collaborando con gli operatori e/o i famigliari alla sicurezza dei trasportati;
- si accerta che durante il tragitto gli utenti siano tutti regolarmente seduti e con le cinture di sicurezza allacciate;
- controlla che i trasportati non arrechino danni a se stessi o agli altri utenti con comportamenti eccessivi o scorretti;
- sorveglia e presiede le dinamiche relazionali affinché non si verifichino situazioni problematiche

Oltre al suddetto personale, in relazione alla natura degli obiettivi di cui all'articolo 1, la ditta aggiudicataria dovrà individuare un Coordinatore del servizio tra il proprio personale con adeguata e documentata qualifica e con precedenti significative esperienze di almeno 5 anni in attività identiche a quelle poste in gara.

Al Coordinatore del servizio competono le seguenti funzioni:

- rispondere della programmazione e del corretto svolgimento degli interventi;
- rispondere della organizzazione gestionale del servizio;
- definire i calendari di lavoro del servizio;
- gestire ogni comunicazione con il personale;

provvedere alle sostituzioni del personale assente;

Interagisce con il Responsabile del servizio di Sercop per ogni evenienza e necessità relativa al servizio
Partecipa alle riunioni periodiche di raccordo con Sercop

interagisce con le famiglie dei trasportati per tutte le comunicazioni quotidiane relative allo svolgimento del trasporto

- partecipare ad incontri di rete con i servizi e gli Enti del Terzo Settore di riferimento rispetto a progetti inclusivi, legati a interventi/azioni di mobilità individuale.

L'equipe destinata al coordinamento dei servizi dovrà inoltre prevedere la presenza di una figura con profilo educativo o sociale, in un'ottica di coprogettazione di interventi per l'accompagnamento e la mobilità di persone con disabilità volti a favorirne la vita indipendente.

Della suddetta figura deve essere trasmesso relativo curriculum vitae in sede di presentazione dell'offerta.

Il personale impiegato deve essere dotato di cellulare per garantirne la reperibilità durante il servizio. I numeri dei cellulari del personale impiegato per l'espletamento del servizio devono essere comunicati a Sercop prima dell'inizio del servizio.

La fornitura delle suddette strumentazioni è a totale carico dell'appaltatore e deve intendersi comprensiva dei relativi costi di canoni e consumi.

In considerazione delle caratteristiche degli utenti trasportati, l'appaltatore deve garantire per il personale impiegato nell'espletamento del servizio la continuità di presenza in modo da limitare il ricorso alle sostituzioni.

L'appaltatore deve comunicare per iscritto, almeno 24 ore prima dell'inizio del servizio, i nominativi del personale impiegato per ciascun mezzo nonché le eventuali variazioni del personale impiegato nell'espletamento del servizio. Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell'appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà sempre tenere in modo visibile una targhetta di identificazione leggibile munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento lavora alle dipendenze dell'appaltatore.

La ditta aggiudicataria si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro strutturato, almeno per l'intera durata del presente contratto, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

La ditta aggiudicataria si impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di settore, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni.

Nel caso di cooperative sociali non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'appaltante potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro matricola, e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, la ditta aggiudicataria si impegna a rassegnare, su richiesta, tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nei servizio.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del D. L.vo n. 81/08 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.

Art 8 Gestione del personale

L'appaltatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del servizio, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con Sercop, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale.

Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto.

L'appaltatore si impegna altresì a:

- attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti da Sercop con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;
- attenersi alle disposizioni impartite da Sercop nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;
- comunicare a Sercop, in caso di nuove assunzioni, i nominativi degli operatori da impiegare, nonché trasmettere copia dei relativi *curricula vitae*, per il dovuto consenso;
- sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio di Sercop e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione e ai beneficiari, salvo esplicita autorizzazione della Stazione appaltante.

L'appaltatore si impegna inoltre a designare e a comunicare a Sercop il nominativo dell'operatore referente/coordinatore del servizio, del quale deve essere trasmesso relativo curriculum vitae in sede di presentazione dell'offerta.

L'Appaltatore deve inoltre garantire:

- il rispetto all'assorbimento del personale dell'aggiudicatario uscente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del disciplinare relativo alla clausola sociale.
- di applicare nei confronti del proprio personale tutte le norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti, comprese quelle riguardanti le assicurazioni obbligatorie;
- che, per quanto concerne le Cooperative Sociali, sia garantita l'applicazione integrale degli istituti retributivi e contributivi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, la Legge 3 aprile 2001 n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" e s.m.i.;
- di adottare idonee misure affinché il personale impiegato osservi le norme stabilite a tutela della privacy dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e dalla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)
- che siano osservate scrupolosamente le norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e siano assolti tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. Nello specifico entro sessanta giorni

dall'inizio della gestione l'Appaltatore dovrà consegnare al Committente copia della documentazione attestante l'avvenuto adempimento delle prescrizioni non delegabili di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/04/2008 n.81, come pure l'elenco nominativo dei soggetti individuati dal decreto citato. La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto (ex art. 1456 C.C.), qualora l'Appaltatore, dopo la diffida ad adempiere nel termine intimato dal Committente, non vi abbia ottemperato;

- che il personale direttamente o indirettamente impegnato nei servizi dell'appalto, sia in possesso dei titoli formativi comunque prescritti per la gestione dell'emergenza e della sicurezza;
- di provvedere alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali oggetto del presente capitolato.

Il personale addetto ai servizi previsti dal presente appalto lavorerà sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

In ogni momento, a semplice richiesta del Committente, l'Appaltatore dovrà dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà tenere disponibile al Committente, attraverso strumenti informatici costantemente visionabili, dettagliato elenco nominativo degli addetti che l'Appaltatore impiegherà nel servizio oggetto dell'appalto, con specificazione delle qualifiche professionali e contrattuali, i titoli di formazione, di servizio. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, anche nel caso di temporanee sostituzioni, e visibile in tempo reale.

Inoltre, lo stesso è tenuto a comunicare per iscritto ogni variazione, ivi comprese le sostituzioni per malattia, ferie o altro impedimento, allegando fotocopia degli attestati dei titoli di studio.

L'Appaltatore si obbliga a documentare, in qualsiasi momento e a semplice richiesta di Sercop, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, relativi al personale adibito al servizio, nel periodo di vigenza dell'appalto anche attraverso la compilazione di eventuale apposita modulistica all'uopo predisposta dal Committente.

L'Appaltatore, su richiesta, dovrà esibire al Committente il libro matricola, il libro paga, il registro degli infortuni previsto dalle norme vigenti, nonché ogni altra documentazione nel caso necessaria per attestare l'ottemperanza ai suddetti obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo sino ad avvenuta regolarizzazione delle posizioni retributive, contributive e assicurative.

Art. 9 Modalità di realizzazione del Progetto

L'appaltatore provvede all'attivazione dei servizi di cui al presente capitolato.

La ditta aggiudicataria si impegna a dare attuazione al servizio secondo il Progetto tecnico presentato in sede di gara.

Art. 10 Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire a Sercop, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

L'aggiudicatario è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità dell'aggiudicatario medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto tecnico.

Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del Progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione a Sercop e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

Art. 11 Obblighi dell'aggiudicatario

Tutte le spese per l'organizzazione ed il buon funzionamento del servizio sono a carico dell'appaltatore, ivi comprese le tasse, imposte ed le assicurazioni sugli automezzi, la loro manutenzione e il materiale di consumo – pezzi di ricambio, carburante, pneumatici, olio, ecc.

Rimane altresì a carico dell'appaltatore e costituisce elemento essenziale di esecuzione del contratto l'onere del debito informativo nei confronti della stazione appaltante, consistente principalmente in:

- prospetti mensili di presenza degli utenti con indicazione delle destinazioni;
- aggiornamenti almeno mensili del piano dei trasporti e relative rappresentazioni grafiche;
- ripartizione mensile del costo dei servizi per utente e per Comune di residenza;
- riorganizzazione in tabelle dei dati anagrafici forniti dall'utenza in sede di iscrizione al servizio;
- raccolta e tabellazione dei risultati dell'indagine sulla qualità percepita del servizio;
- report (soddisfazione e impatto sociale positivo dell'attività e condivisione sui social magari con un report trimestrale sull'andamento del servizio
- dati e informazioni richieste periodicamente da Città Metropolitana di Milano per la rendicontazione di servizi di trasporto ad istituti di istruzione superiore;
- dati statistici sul numero di centri serviti, sulle diverse destinazioni, sul numero di mezzi utilizzati ecc.

Art. 12. Norme di comportamento e decoro per il personale

Tutto il personale, dipendente a diverso titolo dall'Appaltatore, dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e sarà tenuto al segreto professionale.

L'Appaltatore è obbligato, a proprio carico, a dotare tutto il proprio personale di tutti i dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) e di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, così da assicurare la richiesta protezione all'operatore, nonché ad emanare le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

L'Appaltatore è obbligato alla sostituzione del personale che si renda responsabile di danni, causi lagnanze, che non osservi le prescrizioni del presente capitolato o sia inidoneo al servizio per comprovati motivi; in tale caso l'Appaltatore provvederà alla sostituzione senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

La dotazione organica dovrà essere adeguata, nelle entità e nei profili professionali, al fine di assicurare il rispetto degli standard di servizio previsti dal presente Appalto. Eventuali carenze dovranno essere recuperate in un termine congruo e comunque non oltre 15 gg.: il superamento non motivato di tali termini determinerà l'applicazione delle conseguenti penalità come previste all'art. 38 – Controlli e penalità.

Sercop non risponde dei danni subiti dall'Appaltatore e dal personale dallo stesso dipendente a qualsiasi titolo, o da questi arrecati a terzi o cose, anche derivanti da infortunio avvenuto in occasione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento.

Art. 13 Clausola sociale

Considerata la natura del servizio in oggetto si ritiene che la continuità delle prestazioni costituisca un prioritario elemento di qualità del servizio.

Ai sensi dell'art. 50 del vigente Codice dei Contratti, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e al fine di meglio garantire il mantenimento delle professionalità acquisite ed accertate e dei servizi in essere, qualora l'Appaltatore subentrante e l'Appaltatore uscente applichino il CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, gli stessi saranno obbligati alla integrale applicazione di quanto previsto dall'art. 37 "Cambi di Gestione" del CCNL delle Cooperative Sociali.

L'impresa aggiudicataria, nell'ambito della armonizzazione con l'organizzazione propria d'impresa e delle esigenze tecnico-organizzative di esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di assorbire nel proprio organico, in via prioritaria e senza periodo di prova, il personale impiegato per i servizi oggetto del presente appalto risultante dalla relazione tecnico illustrativa, salvo esplicita rinuncia individuale, con mantenimento di tutti i diritti acquisiti, ivi compresi quelli di natura economica, ed assicurando adeguata tutela al personale in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, garantendone l'assorbimento al termine del periodo di astensione.

L'assorbimento dovrà essere attuato riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta in precedenza presso i servizi oggetto dell'appalto, secondo gli scatti di anzianità maturati da ogni dipendente e previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in essere.

All'impresa aggiudicataria non sarà consentito inquadrare il personale assorbito in qualifiche inferiori e/o comunque peggiorative di quelle possedute al momento della presa in carico.

In considerazione delle peculiari caratteristiche dei servizi destinati alle persone, ove la qualità delle prestazioni è fortemente influenzata dal clima organizzativo e dalla continuità delle attività degli operatori preposti, si auspica siano mantenute tutte le eventuali condizioni contrattuali, normative ed economiche, di miglior favore attualmente in vigore.

Art. 14 Responsabile della commessa

L'Appaltatore dovrà individuare un Responsabile della commessa. Detta figura, differente rispetto al Coordinatore del servizio appaltato, rappresenterà a tutti gli effetti l'Appaltatore.

Art. 15 Rapporto di lavoro

Per tutte le figure professionali impiegate sul servizio l'aggiudicatario s'impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato per almeno 75% assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

L'Aggiudicatario s'impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Sercop potrà richiedere all'Aggiudicatario in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro matricola e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'impresa aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, Sercop procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa aggiudicataria.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza da parte di Sercop, l'Aggiudicatario si impegna a consegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.

Art. 16 Personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni

L'impresa aggiudicataria dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare annualmente:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare tutti i referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'impresa aggiudicataria, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore socio-sanitario/assistenziale e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68 e s.m.i.;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01, nell'ipotesi in cui l'Impresa aggiudicataria intenda ricorrere a personale di nazionalità estera per eseguire il servizio, essa dovrà garantire ed essere in grado di certificare che tale personale sia autorizzato a svolgere attività professionale e disponga dei necessari titoli di lavoro e permessi di soggiorno durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Il tutto restando salvo ed impregiudicato, in caso contrario, il diritto di Sercop di risolvere in ogni caso il contratto.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- L'impresa aggiudicataria e il personale impiegato nelle prestazioni;
- L'impresa aggiudicataria e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti.

Ove un dipendente dell'impresa aggiudicataria assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'impresa aggiudicataria dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Art. 17 Limitazione del turnover

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di assicurare la stabilità degli operatori di propria pertinenza, riconoscendo che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per interventi di qualità.

L'impresa aggiudicataria dovrà, in particolare, impiegare per il servizio, e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori al 3% annuo del personale: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla rescissione del contratto con l'affidamento alla seconda ditta in graduatoria e con l'addebito delle maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante.

Art. 18 Obblighi del Personale

Il personale addetto al servizio è tenuto:

- 1) ad essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso ed essere consapevole dell'ambiente in cui sarà chiamato ad operare;
- 2) a mantenere il segreto professionale e d'ufficio su fatti e circostanze di cui venisse a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti e sui dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) a conservare un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione nei riguardi dell'utenza;
- 4) alla puntualità e al rispetto degli orari di servizio, e alla collaborazione reciproca.

La Stazione Appaltante ha insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento, dopo almeno due richiami scritti e motivati, l'allontanamento dal servizio del personale che non svolga in modo corretto i compiti assegnati. Tale personale dovrà essere immediatamente sostituito dall'aggiudicatario.

Art. 19 Osservanza del Codice Etico Comportamentale

Sercop informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio Codice Etico e di Comportamento redatto in ottemperanza alle disposizioni del DPR n. 62/2013, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, doveri e responsabilità nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.).

L'Appaltatore ed il relativo personale sono pertanto tenuti, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, ad uniformare la propria condotta ai principi etici di riferimento e alle norme di comportamento definiti nel suddetto Codice. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al Codice Etico, per quanto applicabili, è sanzionata ai sensi del successivo art. 39 sui controlli e penalità.

Il Codice Etico e di Comportamento di Sercop è stato adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 30 gennaio 2017.

Art. 20 Rispetto del dettato normativo previsto dal D.lgs. 231/2001

Il Committente è vincolato al rispetto del dettato normativo previsto dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i.

In particolare, la Stazione Appaltante Sercop, in osservanza a quanto previsto dalla D.G.R. 3540 del 30 maggio 2012, si è dotata del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e s.m.i., comprensivo del rispettivo Codice Etico.

L'Appaltatore, nella persona del suo Legale Rappresentante, si dovrà pertanto impegnare sia a prelevare dal sito internet del Committente copia del Codice Etico, sia ad operare nel pieno rispetto dello stesso, della normativa vigente applicabile al settore in cui opera il Committente nonché delle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. e norme correlate. L'Appaltatore, con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del contratto, dovrà poi impartire e attuare disposizioni, in conformità al Codice Etico ed alle procedure adottate dal Committente, per la prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 e s.m.i. o altre specifiche normative, ai propri eventuali amministratori, dipendenti e/o collaboratori e fornitori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. e norme correlate, con obbligo nei confronti della Committenza a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto.

Tali vincoli saranno inseriti nei contratti mediante specifica clausola.

Il Committente verificherà, in sede di stipula del contratto, che non siano emersi a carico dell'Appaltatore fatti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e ss. del D.lgs. 231/01 e s.m.i.

Art. 21 Calcolo dei corrispettivi

Le modalità e la periodicità con le quali il Sercop provvederà a riconoscere all'appaltatore le risorse finanziarie saranno definite nel contratto che sarà stipulato tra le parti.

Sercop potrà trattenere dalle risorse da trasferite le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

Le fatture dovranno riportare il riferimento del contratto e il numero di CIG.

Art. 22 Pagamenti e ritenute a garanzia

I pagamenti saranno eseguiti in base ad emissione di regolari fatture mensili relative ai servizi effettuati. A ciascuna fattura dovrà essere allegato:

- l'elenco nominativo degli utenti giornalmente trasportati con l'indicazione delle corse effettuate per ciascun utente
- le certificazioni dei pagamenti effettuati dall'appaltatore agli Enti previdenziali ed assicurativi preposti. La suddette certificazioni potranno essere sostituite da apposita dichiarazione, resa dal legale

rappresentante dell'appaltatore ai sensi del D.P.R. n.445/00, attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi rispettivamente all'INPS e all'INAIL.

In caso di fattura irregolare il termine per il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Responsabile del servizio.

Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti, dovute ad irregolarità riscontrate in sede di verifica delle fatture, l'appaltatore non potrà porre eccezioni a Sercop né avrà titolo al risarcimento del danno o ad alcuna altra pretesa.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC ed aver effettuato ogni ulteriore verifica e controllo previsti dalla normativa vigente.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'aggiudicatario avrà cura di indicare in fattura.

Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, a seguito di espresso accordo sottoscritto tra il Committente e l'aggiudicatario sarà disposto dal Committente a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura risultante dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:

- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- in fattura non sia indicato correttamente il Codice Univoco comunicato dalla Committente;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio effettuato e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, della documentazione richiesta.

La mancata consegna anche di parte della suddetta documentazione determina l'automatica sospensione della procedura di liquidazione da parte del Committente.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

In caso di violazioni contrattuali od in presenza di altri oneri o rimborsi dovuti dall'Appaltatore, l'Azienda, previa comunicazione motivata, ha la facoltà di operare, a compensazione, adeguata ritenuta all'atto della liquidazione delle fatture.

Art. 23 Pagamenti a saldo

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

In tale occasione la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte del Committente.

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell'avvenuta risoluzione delle cause di sospensione.

Art. 25 Revisione prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto, i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo all'avvio della prestazione con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente l'avvio stesso (ad es. in caso di avvio della prestazione il giorno 1° luglio 2022 l'adeguamento sarà effettuato con decorrenza dal 1° luglio 2023 prendendo come riferimento l'incremento ISTAT intercorso tra il 1° luglio 2022 e il 1° luglio 2023).

Art. 26 Cauzione definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo

contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del C.C. comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'impresa aggiudicataria entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'impresa aggiudicataria per inadempimenti contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili.

Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'impresa aggiudicataria è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

Art. 27 Coperture assicurative

L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'impresa aggiudicataria o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'impresa aggiudicataria deve stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale:

- per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo minimo fissato in € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
- per persona, valido per l'intero servizio affidato, di importo minimo fissato in € 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Inoltre, dovrà essere stipulata idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) dipendenti della ditta aggiudicataria, anche con riferimento all'uso di automezzi propri, con massimale

non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con limite minimo per persona pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Al verificarsi di danni che eccedano i massimali assicurati, l'obbligo risarcitorio per il residuo graverà sull'impresa aggiudicataria.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto (o nel caso del verbale di inizio attività), fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

L'Appaltatore dovrà presentare copia integrale della polizza stipulata, al momento della firma dei contratti, nonché copia ultima quietanza pagata che dimostri la copertura del rischio assicurato con le suddette polizze. Tale quietanza dovrà essere rivalidata e consegnata in copia ogni anno al Committente.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del C.C.) l'impresa aggiudicataria Mandataria (o il Consorzio) deve esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'impresa aggiudicataria.

Art. 28 Divieto di cessione del contratto – cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del C.C. e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 29 Cessione crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del C.C. è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 c. 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 30 Subappalto e avalimento

In ragione della particolarità delle prestazioni richieste e dell'utenza cui le stesse sono destinate, Sercop ritiene imprescindibile che l'esecuzione di tutti i servizi venga svolta in proprio dal concorrente aggiudicatario del presente appalto, escludendosi la possibilità di subappaltare, anche parzialmente, tali prestazioni.

Non è considerato subappalto l'affidamento a terzi delle forniture di materiali e beni di consumo. In tal caso il Committente rimarrà estraneo ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'impresa aggiudicataria affidataria e gli eventuali sub fornitori, nonché alle controversie che dovessero insorgere tra tali soggetti.

In caso di subcontratto l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente all'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'avvalimento si richiama integralmente l'art. 89 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.

Art. 31 Sicurezza luoghi di lavoro

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e a tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro e subappalti. Prima dell'avvio del contratto l'Appaltatore deve partecipare alla Riunione di Coordinamento preliminare e sottoscrivere il relativo verbale circa l'adempimento e la programmazione degli interventi per garantire le condizioni di sicurezza sul lavoro nel tempo; in tale circostanza dovrà essere congiuntamente sottoscritto tra le parti il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che da subito, comunque prima dell'avvio dei servizi, deve essere in esercizio. Sarà onere dell'Appaltatore dimostrare tale ultima evenienza.

L'impresa aggiudicataria non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente.

L'impresa aggiudicataria, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

L'Appaltatore in dettaglio dovrà:

1. osservare le misure generali di tutela definite all'art. 15 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. istruire, informare, formare, addestrare e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria sicurezza e quella di terzi presenti nelle aree di lavoro (utenti trasportati, famiglie, operatori dei centri ecc.);
3. dotare il proprio personale dei mezzi di protezione personali necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso ed esigerne il corretto impiego;
4. definire e rispettare procedure di sicurezza, regolamenti, protocolli e disposizioni interne che saranno rese disponibili al Committente;
5. controllare, vigilare e sorvegliare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale ed altri terzi presenti definendo e formando i preposti alla sicurezza così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
6. impiegare personale in numero e competenze adeguate e mezzi idonei;
7. fornire al Committente tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche se non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo.

L'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dell'attività un piano di sicurezza che dovrà contenere almeno i seguenti aspetti ed informazioni:

- a) documento di valutazione dei rischi specifici connessi alle attività oggetto d'appalto;
- b) dati completi di recapiti relativi alle figure con compiti e responsabilità individuate sulla base del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e copia degli attestati relativi alle formazioni obbligatorie previste;
- c) un registro infortuni;
- d) modalità operative di prevenzioni incidenti/infortuni in relazione ai rischi presenti nei luoghi di lavoro (istruzioni, procedure, ...);
- e) mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dell'attività da eseguire;

- f) elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e indicazioni relative alla formazione e addestramento necessari all'utilizzo;
- g) organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di igiene e sicurezza: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente e altre figure responsabili e relativi compiti;
- h) nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- i) nominativi dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze incendio ed evacuazione e di primo soccorso, con relativa documentazione attestante formazione ed addestramento e lettere di nomina;
- j) documentazione attestante la formazione professionale del personale ed informazione in materia di sicurezza e salute dello specifico servizio oggetto d'appalto, tra cui la documentazione attestante la formazione prevista dall'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- k) protocollo di sorveglianza sanitario predisposto in collaborazione con il medico competente incaricato;
- l) il Committente si riserva la facoltà di richiedere il riesame del Piano di Sicurezza qualora lo ritenga inadeguato. Fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore in ordine alla sicurezza sul lavoro, il Committente ha la facoltà di controllare che lo svolgimento del servizio appaltato avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo effettuando sopralluoghi con proprio personale o mediante esperti del settore e, in caso di inadempienza, ha facoltà di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.
- m) qualsiasi attività che dovesse richiedere l'intervento di soggetti terzi dovrà essere preceduta dallo svolgimento da parte dell'Appaltatore degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero qualifica dei fornitori, elaborazione di opportuno documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) ed attuazione di tutto quanto necessario per garantire il mantenimento della sicurezza per i propri lavoratori ed i lavoratori di terzi.

L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile per incontri di coordinamento tra RSPP del Committente e RSPP dell'Appaltatore.

In caso del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica o di altre patologie sanitarie incidenti sull'igiene e la salute pubblica l'appaltatore dovrà adeguarsi alle normative vigenti disposte dalle autorità competenti, adottando ogni cautela prevista dai protocolli sanitari previsti nei suddetti casi al fine di tutelare gli operatori coinvolti e i beneficiari stessi.

Art. 32 Tutela dei dati degli Appaltatori e delle persone fisiche connesse

Il titolare del trattamento dei dati forniti, che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati stessi, è Sercop – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona - Via Cornaggia, 33 RHO (MI) – mail sercop@legalmail.it nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

I dati relativi all'Appaltatore o a persone fisiche ad esso connesse, siano essi forniti dall'Aggiudicatario medesimo ovvero recuperate da Sercop da altre fonti, verranno trattati nei limiti consentiti dall'ordinamento per le finalità di cui al presente capitolato oltre che per effettuare controlli, verifiche e accertamenti d'ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive fornite e ai sensi del D.P.R. 445/2000 e le verifiche previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relative ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice. In ogni caso, i dati non saranno trattati per finalità estranee al servizio oggetto del capitolato, né in procedimenti di trattamento automatizzato che producano effetti giuridici o economici o che incidano in modo analogo sull'Appaltatore o sulle persone fisiche ad esso connesse.

I dati e le informazioni contenuti in documenti conservati dal titolare potrebbero essere oggetto di diffusione unicamente in attuazione degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, cui Sercop è soggetta in quanto

ente pubblico economico, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., o in base ad altre specifiche disposizioni di legge, esclusivamente nelle modalità e nei limiti previsti da tali disposizioni.

La mancata fornitura dei dati, totale o parziale, ovvero la fornitura di dichiarazioni false, reticenti e/o mendaci potrà comportare, a insindacabile giudizio di Sercop e fatte salve le conseguenze amministrative, civili e penali previste dall'ordinamento, l'impossibilità a procedere alla stipula, all'esecuzione o alla prosecuzione del contratto.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza ed in ogni caso nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento. I dati trattati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati.

Con riferimento ai dati forniti dall'Appaltatore relativi a persone fisiche ad esso connesse è diritto degli interessati:

- a) ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento e ricevere una copia dei dati trattati;
- b) proporre opposizione al trattamento dei propri dati quando esso viene effettuato per scopi di interesse pubblico o legittimo interesse del titolare, (profilazione compresa), per finalità di marketing diretto, oppure per finalità di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- c) verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l'aggiornamento o la correzione;
- d) richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione;
- e) ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali quando ricorrono determinate condizioni;
- f) ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli a un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati e il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, su un contratto di cui l'interessato è parte o su misure contrattuali ad esso connesse;
- g) revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali precedentemente espresso per le finalità specifiche non inerenti all'esecuzione del contratto in essere, oppure per i dati particolari eventualmente trattati (dati sensibili).

Art. 33 Garanzia della privacy da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del contratto. Il trattamento di tali dati sarà consentito solo nei casi previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, essi non potranno essere trattati per finalità estranee all'espletamento del presente capitolato. Con l'eccezione delle informazioni destinate a SERCOP, l'Appaltatore non comunicherà senza preventiva autorizzazione di SERCOP alcun dato personale relativo agli utenti in carico, fatte salve le casistiche previste dalla normativa. È data possibilità all'Appaltatore di diffondere i dati relativi all'utenza solamente in forma aggregata ed anonima esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti diversi dal presente.

L'Appaltatore risponde per l'inosservanza della normativa e della prassi in materia di privacy e di trattamento dei dati personali degli utenti anche da parte dei propri dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori.

Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore provvederà a garantire la conformità delle proprie procedure all'ordinamento nazionale ed europeo in materia di trattamento dei dati personali e di privacy,

ponendo in essere tutte le misure necessarie alla tutela dei dati dell'Utenza. SERCOP potrà attivare verifiche ed ispezioni circa tale conformità in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto.

Art. 34 Controlli e penalità

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse; pertanto, l'Appaltatore, in nessun caso e per nessun motivo, può sospendere o abbandonare di propria iniziativa l'erogazione dello stesso, neanche nell'ipotesi in cui dovessero sorgere contrasti o controversie con la Committente.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di comprovata forza maggiore, Sercop potrà senz'altro sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Fatta salva l'integrazione organizzativa e funzionale fra le attività e i servizi oggetto del presente appalto e le attività e i servizi assicurati dal Committente, nonché la salvaguardia di tutte le facoltà e le prerogative riservate al Committente, l'Appaltatore si impegna ad accettare tutte le attività di controllo su tutti servizi e le prestazioni oggetto del presente appalto da parte del Committente.

Se richiesto dal Committente, le attività di verifica dovranno essere seguite anche dal Responsabile del servizio appaltato che l'Appaltatore avrà posto alla conduzione dell'appalto. Questa figura, appositamente individuata e delegata, rappresenterà, a tutti gli effetti, l'Appaltatore.

Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti sono oggetto di specifica contestazione all'Appaltatore.

Al verificarsi di inadempienza contrattuale il Committente procederà con il seguente iter:

1. Invio della contestazione all'Appaltatore mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2. l'Appaltatore, entro e non oltre 3 giorni lavorativi o altri termini di durata inferiori disposti dal Committente in relazione all'urgenza o gravità della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3. il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta; qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini indicati, potranno essere applicate le penali di seguito riportate.

In caso di applicazione della penale, il Committente provvederà ad incamerare l'importo della penale dalla prima fattura utile in liquidazione anche se relativa a periodi di diversa competenza, o, in caso di insufficienza, attraverso incameramento della cauzione definitiva. In tale ultimo caso l'Appaltatore dovrà ricostituire la cauzione per la parte mancante.

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto il Committente avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore le seguenti penalità:

Inadempienza	Penale
utilizzo di personale non corrispondente alle qualifiche offerte dall'appaltatore in sede di gara	€ 150,00
utilizzo di un automezzo non idoneo o non corrispondente alle caratteristiche offerte dall'appaltatore in sede di gara	€ 500,00

inosservanza delle modalità offerte in sede di gara per la sostituzione di un automezzo guasto anche durante lo svolgimento del servizio	€ 300,00
Assenza di un accompagnatore: per ogni corsa di andata o ritorno	€ 500,00 a tratta
mancata sostituzione degli automezzi a seguito di segnalazione del Responsabile del servizio nell'ipotesi di mezzo inadeguato	€ 500,00
Violazione dell'obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale	€ 2.000,00
ritardo ingiustificato nell'orario di transito dai domicili dei singoli utenti o di arrivo o di partenza dai centri superiore ai 20 minuti per corsa	da € 150,00 a € 500,00
Irregolarità o ritardi di pagamento della retribuzione del personale impiegato	€ 2.000,00
trasporto di un numero di utenti superiore a quello consentito per autoveicolo	€ 500,00
sospensione ingiustificata di una corsa di andata o ritorno	€ 1.000,00
ritardo nell'attivazione di un nuovo servizio richiesto per iscritto,	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
Violazione degli obblighi contrattuali oggetto del presente capitolato compresi quelli previsti nell'offerta tecnica presentata	€ 2.000,00

Verificandosi abusi, carenze o inadempienze di qualsiasi tipo nell'adempimento degli oneri fissati nel presente Capitolato Speciale, inosservanza di leggi o di regolamenti, il Committente ha la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese dell'Appaltatore, gli interventi necessari per il regolare andamento del Servizio, qualora l'Appaltatore, appositamente affidato, non ottemperi agli obblighi assunti entro 24 ore, oltre ad applicare le penalità previste dal presente articolo. Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligazione di risarcire eventuale danno arrecato alla Stazione Appaltante in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 35 Esecuzione delle prestazioni

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ed approvata dal RUP nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito dalla normativa vigente.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini all'impresa aggiudicataria mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

Art. 36 Modifiche in corso di esecuzione

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire all'impresa aggiudicataria ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per servizi o forniture, **supplementari** da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

- b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - la modifica non altera la natura generale del contratto.
- c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- all'Appaltatore iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
 - se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 37 Recesso

Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. o mezzo posta elettronica certificata (PEC), nei seguenti casi:

- mutamenti di carattere istituzionale;
- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;

Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando e dal Capitolato di Gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo ovvero qualora l'Appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con il Committente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al Committente stesso.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto e qualora abbia anche effettuato la fornitura di beni avrà diritto al pagamento delle forniture effettuate e completate; in ogni caso l'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Art. 38 Verifica di conformità

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la Stazione Appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 39 Grave errore contrattuale - risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto all'art. 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) in caso di frode dell'Appaltatore o collusione con personale appartenente all'organizzazione del Committente o terzi;
- b) in caso di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali, a titolo esemplificativo:
- mancata consegna al Committente entro sessanta giorni dall'inizio della gestione dell'Appalto di copia della documentazione attestante l'avvenuto adempimento delle prescrizioni non delegabili di cui all'art. 17 del D.Ls. g 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., come pure l'elenco nominativo dei soggetti individuati dal decreto citato;
 - mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato d'oneri
 - inosservanza, da parte dell'Appaltatore, o del personale anche a diverso titolo dallo stesso dipendente, del Codice Etico Comportamentale del Committente con violazione degli essenziali elementi di correttezza e di eticità, posti a base delle attività di servizio alla persona e di assistenza oggetto del presente appalto;
 - verificarsi di azioni lesive nei confronti dei beneficiari ove riconducibile alla responsabilità diretta o indiretta dell'Appaltatore;
 - inosservanza di norme igienico-sanitarie riconducibile all'attività dell'Appaltatore;
 - inosservanza delle norme di legge relative al personale anche a diverso titolo dipendente dall'Appaltatore, compreso il mancato pagamento della retribuzione, l'utilizzo di personale privo di requisiti e la mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
 - mancata osservanza delle disposizioni normative previste dal C.C.N.L. di categoria ed al quale il lavoratore ha diritto a seguito di applicazione di tre penali;
 - cessione totale o parziale del contratto;
 - mancato rispetto da parte dell'Impresa degli accordi sindacali in vigore ed in genere delle norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;
 - gravi danni arrecati al Committente e/o all'immagine del medesimo, comunque conseguenti o riconducibili alle attività dell'Appaltatore o del personale dallo stesso, anche a diverso titolo, dipendente;
 - esecuzione di servizi mediante subappalto posto in essere in violazione del dettato normativo e di quanto previsto dal presente capitolato speciale;
 - mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Committente;
 - mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
 - applicazione di 3 penali anche diverse tra quelle previste all'art. 34 (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) in un anno solare;
 - mancato o ritardato pagamento delle competenze dovute per un periodo superiore a 30 gg.
- c) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato;

Nei casi suddetti l'Appaltatore incorre nell'immediata perdita del deposito cauzionale, oltre al completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che il Committente dovrà nel caso sopportare, anche in relazione all'affidamento del contratto ad altro soggetto, per il rimanente periodo contrattuale.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando il Committente determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta all'Appaltatore.

Resta inoltre salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da comportamenti di inosservanza del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. derivino danni concreti al Committente Sercop, come nel caso di applicazione agli stessi da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Dal ricevimento della dichiarazione da parte di Sercop di intervenuta risoluzione del contratto d'appalto, e fino alla data in cui non sarà possibile la concreta esecuzione dei servizi affidati, da parte del contraente subentrante, l'impresa aggiudicataria inadempiente avrà l'obbligo di continuare ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali, o quelle non immediatamente sostituibili che Sercop dovesse indicare, alle stesse condizioni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del D.Lgs. 50/16.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di un'Impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 40 Forma e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 50/16.

La ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del contratto, dovrà depositare alla Stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella comunicazione di aggiudicazione.

Qualora la ditta aggiudicataria, nel termine assegnatogli, non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto, procedere all'incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente. L'impresa aggiudicataria assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 30/12/1982, n. 955.

In caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, la stipula del contratto sarà subordinata alla produzione, da fornire entro 45 gg. dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di copia dell'atto formale di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e con facoltà di affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 41 Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'impresa aggiudicataria riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'impresa aggiudicataria farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 42 Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'impresa aggiudicataria è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'impresa aggiudicataria si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/16 e s.m.i. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 43 Domicilio, recapito e sede operativa dell'impresa aggiudicataria

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'impresa aggiudicataria dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e posta elettronica certificata (PEC) ed una sede operativa/referente valida a tutti gli effetti giuridici, amministrativi e tecnico-logistici, nel territorio del Rhodense.

Gli estremi del recapito dell'impresa aggiudicataria dovranno essere comunicati in forma scritta dall'impresa aggiudicataria stessa al Direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore deve inoltre indicare il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente contratto.

Tale referente aziendale deve essere reperibile tutti i giorni in orario diurno. Il Direttore dell'esecuzione nominato dalla Stazione appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell'Appaltatore per incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dall'indicazione del nominativo di un nuovo referente.

Art. 44 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.